


Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria



Il trattamento del rischio di credito di controparte e delle esposizioni verso controparti centrali in Basilea 3 – Domande frequenti

Dicembre 2012 (aggiornamento del documento pubblicato nel
novembre 2012)



BANCA DEI REGOLAMENTI INTERNAZIONALI

La presente pubblicazione è consultabile sul sito internet della BRI (www.bis.org).

© Banca dei Regolamenti Internazionali 2012. Tutti i diritti riservati. Sono consentite la riproduzione e la traduzione di brevi parti del testo purché sia citata la fonte.

ISBN 92-9131-435-8 (stampa)

ISBN 92-9197-435-8 (web)

Indice

1.	Requisito per il rischio di insolvenza della controparte	1
1a.	Esposizione positiva attesa (EPE) effettiva con parametri basati su ipotesi di stress	2
1b.	Controparti assistite da garanzie e periodo di adeguamento dei margini	3
1c.	Rischio specifico di correlazione sfavorevole	5
2.	Requisiti patrimoniali a fronte del rischio di perdite connesse con le rettifiche di valore della componente creditizia dei contratti (CVA)	6
2a.	Requisito standardizzato per il rischio di CVA	8
2b.	Requisito avanzato per il rischio di CVA	9
2c.	Coperture ammesse	12
2d.	Trattamento delle perdite CVA sostenute	16
2e.	Altre domande relative al requisito per il rischio di CVA	17
3.	Moltiplicatore del parametro di correlazione	17
4.	Altre domande	17
5.	Trattamento prudenziale delle esposizioni delle banche nei confronti di CCP	18

Il trattamento del rischio di credito di controparte e delle esposizioni verso controparti centrali in Basilea 3

Domande frequenti

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha ricevuto varie richieste di chiarimento sull'interpretazione da dare ad alcune disposizioni contenute negli schemi di regolamentazione del capitale e della liquidità di Basilea 3 pubblicati nel dicembre 2010, nonché in merito allo schema transitorio per la determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte delle esposizioni bancarie verso le controparti centrali (CCP), reso noto nel luglio 2012. Al fine di assicurare un'attuazione uniforme a livello globale delle disposizioni contenute in tali documenti, il Comitato ha deciso di esaminare periodicamente le domande più frequenti e pubblicare le relative risposte, unitamente ad eventuali approfondimenti tecnici e linee guida interpretative.

Il presente documento contiene la quarta serie di domande sulle sezioni relative al rischio di credito di controparte nel testo di Basilea 3 e comprende una serie di domande frequenti relative allo schema transitorio per le esposizioni bancarie verso le CCP¹. Esse sono raggruppate in base agli argomenti cui si riferiscono.

Le domande nuove rispetto alla precedente versione di questo documento sono evidenziate in **giallo**.

1. Requisito per il rischio di insolvenza della controparte

1.1 Con riferimento all'individuazione delle coperture idonee da considerare nel calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di CVA, le disposizioni di Basilea 3 prevedono che i "CDS in tranche o del tipo nth-to-default non rappresentano coperture di CVA idonee" (Basilea 3, paragrafo 99 che inserisce il nuovo paragrafo 103 nell'allegato 4 dello schema di regolamentazione patrimoniale). Il Comitato di Basilea può confermare che ciò non concerne i CDS in tranche riferiti alle esposizioni verso la controparte effettiva di una banca, ma soltanto gli indici di CDS in tranche utilizzati a copertura?

Il Comitato può inoltre chiarire se possano essere utilizzati a copertura gli accordi di protezione dai rischi, le credit linked note (CLN), le posizioni corte in obbligazioni e le posizioni di prima perdita su debitori singoli o panieri di debitori?

Nessun credit default swap (CDS) in tranche o del tipo nth-to-default è ammesso come copertura idonea. In particolare, non sono considerate idonee nemmeno le credit linked note e le posizioni di prima perdita. Le posizioni corte in obbligazioni su debitori singoli possono essere utilizzate a copertura a condizione che colgano il rischio di base. Per ulteriori chiarimenti, le banche dovrebbero rivolgersi alle autorità di vigilanza.

¹ Il testo di Basilea 3 è consultabile all'indirizzo www.bis.org/publ/bcbs189_it.pdf, quello dello schema transitorio per le esposizioni bancarie verso le CCP all'indirizzo www.bis.org/publ/bcbs227_it.pdf.

1a. Esposizione positiva attesa (EPE) effettiva con parametri basati su ipotesi di stress

1a.1 Al fine di determinare il requisito patrimoniale a fronte del rischio di controparte come definito nel testo di Basilea 3, paragrafo 99 che inserisce il nuovo paragrafo 105 nell'allegato 4 dello schema di regolamentazione patrimoniale, le banche dovranno utilizzare come requisito standard il requisito patrimoniale a livello di portafoglio più elevato (senza includere il requisito per il CVA di cui ai paragrafi 97-104) tra quello basato sull'EPE effettiva utilizzando dati correnti di mercato e quello basato sull'EPE effettiva calibrando i parametri sulla base di ipotesi di stress. Quest'ultima calibrazione deve essere la medesima per l'intero portafoglio di controparti. L'EPE effettiva più elevata fra quella basata sui dati correnti di mercato e quella basata sulla calibrazione in ipotesi di stress non va applicata a livello di singole controparti, bensì a livello di portafoglio complessivo. Al riguardo:

con quale cadenza vanno raffrontate l'EPE effettiva basata sui dati correnti di mercato e l'EPE effettiva basata sulla calibrazione in ipotesi di stress?

come va applicato questo requisito ai test di utilizzo nel contesto della gestione del rischio di credito e delle CVA (è possibile impiegare un moltiplicatore dell'EPE effettiva fra i vari raffronti)?

La frequenza del calcolo va discussa con l'autorità di vigilanza competente.

Il test di utilizzo vale unicamente per l'EPE effettiva basata sui dati correnti di mercato.

1a.2 Il testo di Basilea 3 (paragrafo 98) introduce delle modifiche all'allegato 4, paragrafo 61, dello schema Basilea 2², specificando che quando il modello dell'EPE effettiva è calibrato utilizzando dati di mercato storici, la banca deve impiegare i dati di mercato correnti per calcolare le esposizioni correnti o, in alternativa, la stima dei parametri del modello potrà basarsi sulle informazioni implicite nelle variabili di mercato.

È corretto affermare che le banche che impiegano le informazioni implicite nelle variabili di mercato non sono tenute a utilizzare i dati di mercato correnti per calcolare le esposizioni correnti nel caso dell'EPE normale o dell'EPE in ipotesi di stress, ma possono invece basarsi su calibrazioni implicite rispettivamente nelle variabili di mercato e nelle variabili di mercato in ipotesi di stress?

Ciò dipenderà dalle specificità del sistema di modellizzazione, ma le esposizioni correnti dovrebbero basarsi sulle valutazioni correnti di mercato. In ogni caso, l'esposizione corrente deve comunque basarsi sui dati correnti di mercato, siano essi direttamente osservabili o impliciti in altri prezzi osservabili, anch'essi alla data di valutazione.

1a.3 In base al testo di Basilea 3, paragrafo 99, che introduce il nuovo paragrafo 100 nell'allegato 4 dello schema di regolamentazione patrimoniale, è corretto affermare che i periodi contemplati nel calcolo dell'EPE effettiva in ipotesi di stress e del requisito per il rischio di CVA sono i seguenti?

² Lo schema Basilea 2 è consultabile all'indirizzo www.bis.org/publ/bcbs128ita.pdf.

Un periodo di tensione per gli spread sui credit default swap riferiti alle controparti della banca, di durata non specificata (nella nuova versione del paragrafo 61 nell'allegato 4).

Un periodo di tre anni, che include il periodo di tensione di cui al primo punto elenco, utilizzato nella calibrazione per il calcolo dell'EPE effettiva in ipotesi di stress.

Il periodo di tensione più grave della durata di un anno per gli spread, all'interno del periodo di tre anni di cui al punto elenco precedente. Questo periodo di un anno è impiegato nel calcolo del VaR sottoposto a stress, come descritto nel nuovo paragrafo 100 2) dell'allegato 4. In generale, il periodo al presente punto elenco sarà diverso da quello di un anno utilizzato nel calcolo del VaR sottoposto a stress, come specificato nel paragrafo 718 (Lxxvi) (i) del documento Revisions to the Basel II Market Risk Framework. La differenza deriva dal fatto che il periodo al presente punto elenco è un periodo di tensione per gli spread creditizi, mentre il periodo di un anno previsto dal documento sul rischio di mercato è un periodo di tensione per il portafoglio della banca e quindi per tutti i tipi di fattori di rischio di mercato che influiscono su tale portafoglio.

Sì, è corretto.

Il periodo di tensione di un anno utilizzato nel calcolo del VaR in condizioni di stress per il rischio di CVA corrisponde al più grave fra i tre anni del periodo utilizzato nel calcolo dell'EPE effettiva in ipotesi di stress. Esso può essere, e probabilmente sarà, diverso da quello utilizzato nei calcoli dei rischi di mercato.

1a.4 È corretto affermare, sulla base del paragrafo 98 del testo di Basilea 3, recante modifica al paragrafo 61 dello schema di regolamentazione patrimoniale, che il periodo di tensione di tre anni sarà centrato nel punto di tensione per gli spread creditizi, ossia che verranno utilizzati dati storici per periodi di uguale durata prima e dopo tale punto? Laddove il periodo di tensione si collochi all'interno della serie di dati triennale corrente, è corretto affermare che si dovrà utilizzare una serie di dati su un periodo di tensione diverso solo se il punto di tensione si sia verificato da più di 18 mesi, e che altrimenti il periodo di stress e il periodo corrente saranno corrispondenti?

Non esiste alcun requisito che preveda esplicitamente che il periodo di tre anni per le serie storiche debba essere centrato sul periodo di stress per gli spread creditizi. La determinazione e la verifica del periodo di tensione andranno discusse con la rispettive autorità di vigilanza.

1b. Controparti assistite da garanzie e periodo di adeguamento dei margini

1b.1 In base al paragrafo 103 del testo di Basilea 3, che introduce il paragrafo 41 (i) nell'allegato 4 dello schema di regolamentazione patrimoniale, è corretto affermare che il periodo con rischio di margine dipende dall'insieme di compensazione e non è determinato su base aggregata per una singola controparte? Insiemi di compensazione diversi, infatti, potrebbero contenere operazioni assai dissimili e influire su mercati differenti, rendendo appropriato siffatto livello di dettaglio.

Il periodo con rischio di margine si applica a un insieme di compensazione. Esso riguarda una sola controparte solo laddove tutte le transazioni con questa controparte siano ricomprese in un unico insieme di compensazione soggetto a margini.

1b.2 In base al paragrafo 103 del documento Basilea 3, che introduce il paragrafo 41 (i) nell'allegato 4 dello schema di regolamentazione patrimoniale, è corretto affermare che, qualora le transazioni o le garanzie risultino illiquide, il periodo con rischio di margine varia immediatamente, diversamente da quanto avviene in base ai criteri del numero di operazioni in un insieme di compensazione o delle controversie in merito alla richiesta di margini addizionali, per cui il periodo con rischio di margine viene modificato solo successivamente?

Sì, è corretto.

1b.3 Il paragrafo 103 del documento Basilea 3 introduce il paragrafo 41 (i) nell'allegato 4 dello schema di regolamentazione patrimoniale. In caso di allungamento del periodo con rischio di margine oltre la soglia minima, ad esempio per effetto dell'inclusione di un'operazione illiquida, in sede di calcolo dell'esposizione attesa il periodo con rischio di margine va ridotto al minimo per le scadenze superiori alla scadenza attesa dell'evento (in questo caso, alla scadenza attesa dell'operazione illiquida)?

L'allungamento del periodo con rischio di margine è motivato da considerazioni di liquidità del mercato. Ciò significa che la liquidazione delle corrispondenti posizioni potrebbe richiedere più tempo rispetto alla durata del periodo. Solo in casi assai rari i tempi della liquidità di mercato corrisponderanno alla scadenza delle posizioni.

1b.4 Le disposizioni di Basilea 3 introducono un requisito qualitativo per cui le stime della probabilità di insolvenza (PD) per le controparti con elevato grado di leva devono riflettere l'andamento delle relative attività sulla base di un periodo di stress (Basilea 3, paragrafo 112, che introduce il nuovo paragrafo 415 (i) nello schema di regolamentazione patrimoniale). Al riguardo:

a) qual è la definizione di controparti con elevato grado di leva (la definizione comprende ad esempio i soggetti non finanziari)?

b) come vanno stimate le PD delle controparti con elevato grado di leva per le quali non esistano attività negoziate sottostanti o altre attività con prezzi osservabili?

1) Il paragrafo 112 concerne gli hedge fund o altre controparti finanziarie con grado di leva equivalente.

2) Il nuovo paragrafo 415 (i) introdotto nello schema di regolamentazione patrimoniale fa riferimento alla frase del paragrafo 415 che recita: "una banca potrebbe basare l'assegnazione dei rating su specifici e appropriati scenari di stress o, in alternativa, tener conto delle caratteristiche del debitore che rispecchiano la sua vulnerabilità a condizioni economiche avverse o a eventi inattesi". Ciò significa che, nel caso di controparti con elevato grado di leva per cui vi sia verosimilmente una vulnerabilità significativa ai rischi di mercato, la banca dovrà valutare l'impatto potenziale della capacità della controparte di onorare le proprie obbligazioni in "periodi di volatilità in condizioni di stress" al momento di assegnare a tale controparte un rating e una corrispondente PD nell'ambito del metodo IRB.

1b.5 Le disposizioni di Basilea 3 modificano le disposizioni di Basilea 2 introducendo scarti prudenziali per le garanzie non in denaro su derivati OTC (testo di Basilea 3, paragrafo 108).

Come va applicato lo scarto prudenziale per le esposizioni multivalutarie?

Lo scarto va applicato a ciascuno strumento di garanzia fornito in una determinata valuta a fronte dell'esposizione.

1b.6 Con riferimento al paragrafo 111 del documento Basilea 2, il divieto di riconoscere le ricartolarizzazioni come garanzie finanziarie idonee si applica anche alle operazioni di tipo pronti contro termine nel portafoglio di negoziazione? Il paragrafo 703 dello schema di regolamentazione patrimoniale recita infatti: "Tutte le attività finanziarie comprese nel portafoglio di negoziazione sono stanziabili a garanzia delle transazioni di tipo PcT". Questa disposizione sembra includere le ricartolarizzazioni.

Le ricartolarizzazioni non costituiscono garanzie finanziarie idonee per le operazioni di tipo PcT nel portafoglio di negoziazione.

1b.7 Con riferimento alle società che impiegano sia il metodo IMM sia il metodo CEM per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito di controparte, è possibile chiarire come vadano allocate le garanzie stanziare da una controparte agli insiemi di compensazione IMM e CEM relativi a tale controparte?

Innanzitutto, per effetto dell'applicazione dei due metodi, l'insieme di compensazione originario è suddiviso in due insiemi di compensazione distinti. Nell'ambito del metodo standardizzato le garanzie rientrano nel calcolo del CEM, mentre in quello del metodo IRB rientrano nel calcolo della LGD. Nell'ipotesi che l'IMM sia calcolato in base al metodo semplificato previsto da Basilea 3, le garanzie (detenute e costituite) vengono inoltre considerate direttamente al livello dell'esposizione. La banca dovrà suddividere le garanzie a disposizione in due parti separate, una dedicata all'IMM e l'altra dedicata al CEM. Non è consentito il doppio computo. Non esistono attualmente istruzioni su come suddividere le garanzie.

1b.8 Basilea 3 inserisce nell'allegato 4 di Basilea 2 il nuovo paragrafo 41 (ii), secondo cui qualora nei due trimestri precedenti una banca abbia dovuto far fronte, relativamente a un particolare insieme di compensazione, ad almeno due controversie in merito alla richiesta di margini aggiuntivi che si siano protratte al di là del periodo con rischio di margine applicabile, la banca dovrà tenerne debito conto applicando a tale insieme di compensazione un periodo con rischio di margine almeno doppio per i due trimestri successivi. Al riguardo, vanno considerate tutte le controversie, anche quelle che riguardano importi assai contenuti, oppure si può applicare una soglia minima di importo?

Vanno considerati tutti i casi di controversia, a prescindere dall'importo.

1c. Rischio specifico di correlazione sfavorevole

1c.1 Il Comitato può spiegare meglio il trattamento da applicare ai CDS con rischio specifico di correlazione sfavorevole, magari mediante un esempio?

Si ipotizzi che una banca detenga un CDS single-name senza rischio di correlazione sfavorevole. In questo caso l'EAD dell'esposizione sarà calcolata come prodotto fra alfa e l'EPE effettiva del contratto CDS, mentre l'LGD assegnata alla controparte sarà quella dell'insieme di compensazione corrispondente della controparte da cui la banca ha acquistato il CDS.

Si ipotizzi ora che il CDS presenti un rischio specifico di correlazione sfavorevole. In primo luogo, il CDS sarà escluso dall'insieme di compensazione. In secondo luogo, l'EAD sarà pari alle perdite attese sull'attività di riferimento sottostante in caso di insolvenza dell'emittente dell'attività stessa, ossia assumendo che l'attività di riferimento abbia una PD del 100%. Se il tasso di recupero ipotizzato per l'attività sottostante è diverso da zero, la LGD dell'insieme di compensazione assegnato all'esposizione assunta con il CDS single-name nel calcolo delle attività ponderate per il rischio sarà posta pari al 100%.

2. Requisiti patrimoniali a fronte del rischio di perdite connesse con le rettifiche di valore della componente creditizia dei contratti (CVA)

2.1. Il CBVB può chiarire se il fattore di scala di 1,06 applicato alle attività ponderate per il rischio di credito (paragrafo 14 dell'introduzione alla versione integrale di Basilea 2 del giugno 2006) sarà applicato anche alla nuova categoria di attività ponderate per il rischio di CVA? È corretto presumere che il calcolo delle attività ponderate per il rischio di CVA concerne i rischi di mercato e che quindi il fattore di scala di 1,06 non vada applicato?

Il fattore di scala di 1,06 non va applicato in questo caso.

La formula per il calcolo del requisito per il rischio di CVA, insieme al fattore di moltiplicazione 3 (in base ai criteri quantitativi specificati nel paragrafo 718(Lxxvi)), produce direttamente un valore del coefficiente patrimoniale, anziché delle attività ponderate per il rischio. La moltiplicazione del coefficiente patrimoniale a fronte del rischio di CVA per 12,5 allo scopo di ottenere il corrispondente valore delle attività ponderate per il rischio non comporterebbe pertanto l'applicazione del fattore di scala di 1,06.

2.2 Le nuove regole per il rischio creditizio di controparte contenute nel documento Basilea 3 toccano una serie di ambiti che finora non erano stati oggetto di regolamentazione. Il Comitato di Basilea ritiene che vada richiesta l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza per Basilea 3, in particolare nei seguenti ambiti?

Impiego di una approssimazione in luogo dello spread su CDS laddove tale spread non sia disponibile per la controparte.

Applicabilità degli indici di copertura per ottenere la correzione del 50% della base nell'ambito del nuovo requisito per il rischio di CVA.

Laddove il requisito per il rischio di base nel caso degli indici di copertura soddisfi l'autorità di vigilanza, sarà automaticamente possibile includere nel VaR il 100% dell'indice di copertura oppure andrà applicata una scala variabile fra il 50 e il 100%?

Infrastruttura complessiva dei sistemi e dei processi per l'attuazione delle modifiche previste da Basilea 3, anche se coperta dai modelli e dai processi esistenti già approvati.

Scelta dei periodi di tensione per garantire la coerenza a livello di settore. Al riguardo, ai fini del computo del VaR, come va individuato il periodo di un anno all'interno di quello di tensione di tre anni?

La revisione fondamentale delle disposizioni per il portafoglio di negoziazione contemplerà un'ulteriore analisi del nuovo requisito patrimoniale a fronte del rischio di CVA. Esistono indicazioni quanto alla data di entrata in vigore e, nel frattempo, il

calcolo del VaR di una banca deve considerare le sensibilità al rischio di mercato CVA?

L'impiego del metodo avanzato o standardizzato per il requisito patrimoniale a fronte del rischio di CVA dipende dall'ottenimento delle autorizzazioni regolamentari già previste per il metodo IMM e il modello VaR per il rischio specifico. Le autorità di vigilanza esamineranno, nell'ambito del normale processo di controllo prudenziale nazionale, i vari elementi del sistema di calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di CVA adottato dalle banche.

2.3 Come va trattata nel contesto del requisito patrimoniale per il rischio di CVA la protezione acquistata mediante un derivato su crediti relativamente a un'esposizione del portafoglio bancario cui si applica lo schema della doppia inadempienza (paragrafo 307 (i)) o il principio di sostituzione (paragrafi 140-142)?

Se la protezione acquistata mediante derivato di credito si riferisce a un'esposizione del portafoglio bancario cui si applica lo schema della doppia inadempienza (paragrafo 307 (i)) o il principio di sostituzione (paragrafi 140-142) E l'esposizione stessa del portafoglio bancario non è soggetta al requisito per il rischio di CVA, nemmeno la protezione acquistata sarà soggetta al requisito per il rischio di CVA. La stessa protezione acquistata mediante derivato su crediti non potrà essere utilizzata anche a copertura di altre esposizioni.

(Ciò concorda con il paragrafo 7 dell'allegato 4, il quale afferma che l'EAD per il rischio creditizio di controparte per tali strumenti è pari a zero. Risulta inoltre logico nel senso che una copertura non dovrebbe far aumentare il requisito patrimoniale).

2.4 Come va trattata nel contesto del requisito patrimoniale per il rischio di CVA la protezione acquistata mediante un derivato su crediti relativamente a un'esposizione al rischio creditizio di controparte cui si applica lo schema della doppia inadempienza (paragrafo 307 (i)) o il principio di sostituzione (paragrafi 140-142)?

Nel caso in cui la protezione acquistata si riferisca a un'esposizione al rischio creditizio di controparte soggetta essa stessa al requisito per il rischio di CVA, il procedimento da seguire è analogo a quello del principio di sostituzione. Più specificamente:

- a) nel caso del requisito avanzato per il rischio di CVA, il profilo temporale dell'esposizione (EE_t) al rischio di credito della controparte originaria viene ridotto in funzione dell'importo della protezione, mentre quello dell'esposizione nei confronti del venditore della protezione viene maggiorato in base all'importo della protezione venduta. La sostituzione avviene soltanto per gli intervalli in cui il tempo di rivalutazione (t_i) è antecedente la scadenza della protezione acquistata, non per quelli in cui il tempo di rivalutazione è successivo;
- b) nel caso del requisito standardizzato per il rischio di CVA, il prodotto fra l'importo della protezione e la sua scadenza residua è dedotto dal prodotto $M \times EAD$ relativo al rischio di credito della controparte originaria e addizionato al prodotto $M \times EAD$ del venditore della protezione.

In alternativa, laddove la protezione acquistata rientri fra le coperture ammesse per il calcolo del requisito per il rischio di CVA (allegato 4, nuovo paragrafo 103), essa potrà essere considerata alla stregua di una copertura CDS come specificato nelle disposizioni relative al requisito per il rischio di CVA. In questo caso il requisito patrimoniale per il rischio di CVA dovrà riflettere anche il rischio di CVA relativo alla protezione creditizia. Ciò significa che, contrariamente al paragrafo 7 dell'allegato 4, che continua ad applicarsi nell'ambito del requisito a fronte del rischio di insolvenza, l'esposizione al rischio creditizio di controparte

relativo al venditore della protezione non potrà essere posta pari a zero nell'ambito del requisito patrimoniale per il rischio di CVA.

2a. Requisito standardizzato per il rischio di CVA

2a.1 Il paragrafo 99 del documento Basilea 3, che introduce il paragrafo 104 nell'allegato 4 dello schema di regolamentazione patrimoniale, prevede che, nel caso degli indici di CDS, vengano applicate le seguenti restrizioni: "M_i è la scadenza effettiva delle transazioni con la controparte "i". Per le banche IMM M_i deve essere calcolato in base all'allegato 4, paragrafo 38 dell'Accordo di Basilea. Per le altre banche M_i è la scadenza media ponderata per il nozionale come indicato al terzo punto del paragrafo 320". La parte introduttiva del paragrafo 320 del documento Basilea 2 prevede un massimale di 5 anni per M.

Il CBVB può chiarire se tale massimale debba ancora essere applicato ai fini del calcolo di M_i?

Ai fini del requisito per il rischio di CVA, il massimale di 5 anni della scadenza effettiva non verrà applicato. Ciò varrà per tutte le transazioni con la controparte in esame, non soltanto per gli indici di CDS.

La scadenza sarà soggetta a un massimale pari alla vita residua contrattuale più lunga all'interno dell'insieme di compensazione.

2a.2 Il paragrafo 104 inserito nell'allegato 4 dello schema di regolamentazione patrimoniale (paragrafo 99 del documento Basilea 3) tratta della scadenza effettiva (settimo punto elenco) a livello di controparte. Nel calcolo della scadenza effettiva per la controparte a partire dagli insiemi di compensazione, va prima applicata la soglia di un anno e successivamente calcolata la media ponderata per il nozionale, o viceversa va prima calcolata la media ponderata per il nozionale a livello di controparte e successivamente applicata la soglia di un anno?

La soglia di un anno si applica al livello dell'insieme di compensazione.

Laddove per una medesima controparte esistano più insiemi di compensazione, la scadenza effettiva (M) andrà determinata separatamente per ciascun insieme di compensazione, l'EAD di ciascun insieme andrà scontata in base alla rispettiva scadenza e gli ammontari M x EAD andranno sommati.

2a.3 Con riferimento al nuovo paragrafo 104 inserito nell'allegato 4 dello schema di regolamentazione patrimoniale (paragrafo 99 del documento Basilea 3), nel caso in cui una banca detenga più contratti CDS verso una medesima controparte, le istruzioni per il requisito standardizzato a fronte del rischio di CVA prevedono una procedura di sconto diversa rispetto a quella applicabile nel caso di più indici di CDS. Per i CDS single-name, ciascun contratto viene scontato utilizzando la rispettiva scadenza e gli importi M x B vanno sommati. Per gli indici di CDS, invece, l'intero importo nozionale (sommato fra tutti i contratti dell'indice) va scontato utilizzando la scadenza media. Qual è il motivo di questa disparità di trattamento?

Agli indici di CDS andrebbe applicato lo stesso trattamento sopra delineato per i CDS single name; ossia, l'ammontare nozionale di ciascun indice dovrà essere scontato utilizzando la rispettiva scadenza e gli importi M x B dovranno essere sommati.

2a.4 La formula per il calcolo del requisito standardizzato per il rischio di CVA prevede l'applicazione di ponderazioni alle singole controparti (w_i) e agli indici di copertura (w_{ind}). Le ponderazioni w_i sono determinate caso per caso in base al rating della controparte, sulla scorta della tabella nel paragrafo 104. Come vanno determinate le ponderazioni w_{ind} ?

Le banche dovrebbero anzitutto determinare la ponderazione di ciascuna componente dell'indice sulla base del rispettivo rating, e successivamente calcolare la ponderazione per l'indice effettuando la media ponderata delle ponderazioni delle singole componenti.

2b. Requisito avanzato per il rischio di CVA

2b.1 Il paragrafo 99 del documento Basilea 3, che introduce il paragrafo 98 nell'allegato 4 dello schema di regolamentazione patrimoniale, consente l'uso di uno spread di approssimazione. Dal momento che la portata dei portafogli di gran parte delle banche si estende ben al di là dei soli emittenti obbligazionari, l'uso di spread di approssimazione costituirà la norma più che l'eccezione. È corretto considerare tale approccio accettabile, a condizione che il modello sia adeguato?

Sì, è corretto. Nella misura in cui non siano disponibili dati relativi a spread su CDS single-name, le banche dovranno impiegare uno spread di approssimazione, determinato in base a una metodologia facente parte del modello interno approvato per il rischio specifico di tasso di interesse.

2b.2 Per le banche che utilizzano il modello semplificato per i derivati OTC assistiti da garanzie, nell'ambito del requisito patrimoniale avanzato per il rischio di CVA la scadenza dell'esposizione positiva attesa (EPE) effettiva è posta pari al valore maggiore tra: 1) la metà della scadenza più lunga all'interno dell'insieme di compensazione e 2) la scadenza media, ponderata per il nozionale, di tutte le transazioni all'interno dell'insieme.

a) È corretto affermare che tale scadenza è applicata unicamente al calcolo del requisito per il rischio di CVA e non a quello della stessa EPE effettiva nell'ambito del modello semplificato (con riferimento al paragrafo 99 del documento Basilea 3, che introduce il nuovo paragrafo 99 nell'allegato 4 dello schema di regolamentazione patrimoniale)?

b) Il Comitato può inoltre confermare che per le esposizioni soggette al metodo CEM un'alternativa accettabile consiste nell'impiego del requisito standardizzato per il rischio di CVA, anche per le banche IMM che applicano il requisito avanzato alle esposizioni soggette al modello EPE?

a) Sì, è corretto. Il nuovo paragrafo 99 nell'allegato 4 fa riferimento a una scadenza applicata unicamente nel calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di CVA. Esso non ha nulla a che vedere con il calcolo dell'EPE effettiva nell'ambito del modello semplificato.

b) No, non si tratterebbe di un'alternativa accettabile. Le banche dovrebbero usare l'EAD prodotta ai fini del requisito patrimoniale a fronte del rischio di insolvenza.

A scanso di equivoci, il paragrafo 99 prevede che le banche che utilizzano il modello semplificato per i derivati OTC assistiti da garanzie devono calcolare il requisito per il rischio di CVA in base al requisito patrimoniale avanzato per il rischio di CVA. Inoltre, le banche

autorizzate a utilizzare il metodo IMM per la maggior parte delle loro operazioni, ma che impiegano il metodo dell'esposizione corrente (Current Exposure Method, CEM) o il metodo standardizzato (Standardised Method, SM) per alcuni portafogli minori, e autorizzate a impiegare il metodo dei modelli interni per i rischi di mercato relativamente al rischio specifico di tasso di interesse dei titoli di debito, dovranno includere questi insiemi di compensazione non-IMM nel requisito per il rischio di CVA, a meno che l'autorità di vigilanza nazionale decida di applicare a tali portafogli il paragrafo 104 dell'allegato 4 (per il requisito patrimoniale standardizzato a fronte del rischio di CVA).

2b.3 Le disposizioni di Basilea, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di CVA (paragrafo 99 del documento Basilea 3), introducono una nuova sezione VIII nell'allegato 4 dello schema Basilea 2 (paragrafi 97-105 nell'allegato 4). Il nuovo paragrafo 100 dell'allegato 4 richiede che venga utilizzato un periodo di tensione per i parametri degli spread creditizi nella determinazione dei profili dell'EE futura della controparte per il calcolo della componente del VaR sottoposto a stress nell'ambito del requisito patrimoniale avanzato per il rischio di CVA.

È corretto affermare che ciò non influisce sullo spread creditizio della controparte da utilizzare nel calcolo del requisito per il rischio di CVA e nella formula CS01 regolamentare (ossia, "s_i")? In altri termini, l'input si resta lo stesso sia per il VaR che per il VaR sottoposto a stress nel calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di CVA?

Ciò dipenderà dal modello VaR per il rischio specifico. Laddove tale modello impieghi un approccio basato sulle sensibilità (greche), i valori degli spread creditizi nelle sensibilità di primo e di secondo ordine (paragrafo 99) corrispondono ai valori correnti ("alla data di valutazione") sia per il VaR non sottoposto a stress sia per quello sottoposto a stress. Per contro, laddove il modello VaR adotti un approccio di piena rivalutazione impiegando la formula specificata nel paragrafo 98 per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del CVA, gli input degli spread creditizi dovrebbero basarsi sui pertinenti scenari di stress.

2b.4 In base a un'interpretazione restrittiva del requisito patrimoniale avanzato per il rischio di CVA (nuovo paragrafo 102 dell'allegato 4, introdotto dal paragrafo 99 del documento Basilea 3), andrebbe impiegata la LGD di mercato (basata sui tassi di recupero) anziché la LGD basata sull'esperienza interna, su potenziali pacchetti di sicurezza o su altre forme di supporto al credito eventualmente disponibili nell'ambito del Credit Support Annex (CSA) o della conferma della transazione.

Questa interpretazione restrittiva corrisponde alle intenzioni del Comitato?

Sì, la LGD di mercato (LGD_{MKT}) basata sui tassi di recupero del mercato è utilizzata come input per il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di CVA.

Essa rappresenta una valutazione della LGD effettuata dal mercato e impiegata per determinare il prezzo del rischio di CVA, e potrebbe non corrispondere alla LGD determinata internamente per il requisito IRB e per quello a fronte del rischio di insolvenza connesso all'RCC.

In altre parole, la LGD_{MKT} deve essere in linea con la derivazione dei tassi di azzardo, e quindi rispecchiare le aspettative di mercato in materia di recupero piuttosto che forme di attenuazione del rischio o esperienze specifiche alla singola banca.

2b.5 Con riferimento al nuovo paragrafo 98 nell'allegato 4 dello schema di regolamentazione patrimoniale, introdotto dal paragrafo 99 del documento Basilea 3, è possibile avere ulteriori chiarimenti riguardo al calcolo della LGD nel caso in cui non siano disponibili strumenti di mercato o approssimazioni basate su informazioni di mercato? Ad esempio, per i soggetti sovrani spesso non è possibile, salvo in scenari di tensione, identificare uno spread di mercato o uno spread di approssimazione.

Inoltre, come vanno considerati i potenziali pacchetti di sicurezza o altre forme di supporto al credito eventualmente disponibili nell'ambito del CSA o della conferma della transazione?

Sebbene il Comitato riconosca che vi siano spesso informazioni di mercato limitate sulla LGD_{MKT} (o, il che è equivalente, sul tasso di recupero implicito nel mercato), ai fini CVA l'impiego della LGD_{MKT} è considerato più appropriato considerate le convenzioni di mercato. Poiché è altresì convenzione di mercato utilizzare un tasso di recupero fisso ai fini della determinazione del prezzo dei CDS, in mancanza di altre informazioni le banche potranno impiegare tale tasso ai fini del requisito patrimoniale a fronte del rischio di CVA.

Nei casi in cui un insieme di compensazione di derivati presenti un grado di seniority diverso da quello degli strumenti derivati negoziati nel mercato utilizzati per ricavare la LGD_{MKT} , la banca potrà aggiustare la LGD_{MKT} per tener conto di tale differenza.

Si noti che in questo calcolo non vengono considerate forme specifiche di attenuazione del rischio.

2b.6 Occorre effettuare test retrospettivi specifici per il VaR per il rischio di CVA, oppure bastano quelli effettuati per il VaR per i rischi di mercato? In particolare, nella nota 37 a piè di pagina relativa al paragrafo 100 di Basilea 3 si legge: "in questi calcoli andrà applicato il moltiplicatore con fattore 3 inerente al calcolo del VaR su titoli di debito e del VaR sottoposto a stress". Vuole dire che i moltiplicatori applicati al VaR per il rischio di CVA devono essere gli stessi che si applicano al VaR per i rischi di mercato (ossia pari ad almeno 3 + test retrospettivo del VaR per i rischi di mercato) oppure, a seconda dei risultati del test retrospettivo sul VaR per il rischio di CVA, va calcolato un moltiplicatore specifico per il requisito CVA?

Le banche non sono tenute a condurre test retrospettivi specifici del VaR ai fini del requisito patrimoniale per il rischio di CVA. La nota 37 relativa al paragrafo 100 di Basilea 3 intende prescrivere alle banche di applicare come minimo un moltiplicatore con fattore 3 e, ove opportuno, un moltiplicatore potenzialmente maggiore ai fini del requisito per il rischio di CVA.

2b.7 Occorre calcolare il requisito patrimoniale per il rischio di CVA su base giornaliera?

Le banche devono discutere la frequenza di calcolo del requisito per il rischio di CVA con la rispettiva autorità di vigilanza nazionale. Per poter essere autorizzate ad applicare il requisito patrimoniale avanzato per il rischio di CVA le banche devono generalmente disporre di sistemi in grado di computare il requisito patrimoniale per il rischio di CVA su base giornaliera, ma ciò non significa che sussistano aspettative od obblighi in tal senso.

Le banche sono tenute a calcolare il requisito patrimoniale per il rischio di CVA con frequenza quantomeno mensile, analogamente a quanto previsto per il calcolo

dell'esposizione attesa. In tal caso, esse devono calcolare il VaR e il VaR sottoposto a stress considerando la media su un trimestre.

2b.8 Nel paragrafo 98 di Basilea 3 si legge che qualora per la controparte non sia disponibile uno spread su CDS, "la banca deve (...) impiegare una ragionevole approssimazione basata sullo spread associato alla classe di rating, al settore e alla regione della controparte". Nel caso delle controparti (come le PMI) per le quali non si disponga di alcun dato di mercato (né spread su CDS, né titoli di debito negoziati), risulta difficile convalidare i modelli VaR basati su spread di approssimazione su indici. In tale caso, spetta all'autorità di vigilanza nazionale decidere se si possa applicare il metodo avanzato per il calcolo del requisito per il rischio di CVA (ACVA) o se sia invece obbligatorio il metodo standardizzato (SCVA)? Poiché l'ACVA e l'SCVA differiscono sostanzialmente per quanto riguarda il riconoscimento delle posizioni su indici a fini di copertura, tale decisione potrebbe avere conseguenze rilevanti ai fini dell'attuazione.

Sì, tale decisione spetta alle autorità di vigilanza nazionali. La precedente domanda 2b.1 tratta di un aspetto collegato.

2b.9 La formula regolamentare per il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di CVA contiene i termini EE_i e D_i , i quali ipotizzano nel caso delle esposizioni collegate ai tassi di interesse (ad esempio swap su tassi di interesse) che il fattore di sconto e le esposizioni siano indipendenti. È possibile sostituire i termini $EE_i \times D_i$ con $E[\text{fattore di sconto} \times \max(0, V(t))]$?

No, la formula regolamentare non deve essere modificata.

2c. Coperture ammesse

2c.1 Con riferimento al trattamento delle operazioni interne e al VaR per il rischio di CVA, si teme che se un'unità soggetta al rischio di CVA acquisti protezione da un'altra unità (anch'essa interna alla banca) esposta verso l'esterno tale protezione non venga riconosciuta sebbene il VaR per il rischio di CVA sia nullo (paragrafo 102 nell'allegato 4 dello schema di regolamentazione patrimoniale, introdotto dal paragrafo 99 del documento Basilea 3).

Solo le coperture nei confronti di controparti esterne sono ammesse per l'attenuazione del rischio di CVA. Le coperture ottenute unicamente da unità interne non possono essere utilizzate a tal fine.

2c.2 Con riferimento al paragrafo 99 del documento Basilea 3, che introduce il nuovo paragrafo 103 nell'allegato 4 dello schema di regolamentazione patrimoniale: 1) può essere considerato idoneo come copertura un CDS riferito indirettamente a una controparte (riferito ad esempio a un soggetto collegato)? 2) è possibile avere conferma dell'inclusione dei soggetti sovrani nel calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di CVA e della possibilità di utilizzare come copertura i CDS sovrani?

Nessuno strumento i cui pagamenti dipendano da un'insolvenza incrociata (ad esempio, la copertura di un soggetto collegato mediante un CDS sull'entità di riferimento, attivabile in base ad eventi relativi all'entità di riferimento) è considerato idoneo ai fini della copertura del rischio di CVA.

Laddove gli eventi creditizi del contratto CDS non contemplino la ristrutturazione, ai fini del calcolo del requisito patrimoniale avanzato per il rischio di CVA il CDS sarà riconosciuto nell'ambito del VaR per i rischi di mercato. Ai fini del requisito standardizzato per il rischio di CVA, il riconoscimento della copertura tramite CDS avverrà in base al metodo di misurazione standardizzato nell'ambito dello schema per i rischi di mercato.

Il Comitato conferma che i soggetti sovrani sono considerati ai fini del requisito patrimoniale CVA e che i CDS su soggetti sovrani rappresentano coperture idonee.

2c.3 Con riferimento al paragrafo 99 del documento Basilea 3, che introduce il paragrafo 98 nell'allegato 4 dello schema di regolamentazione patrimoniale, è corretto affermare che l'attenuazione del rischio disponibile per i profili di esposizione attesa rimane invariata? Nello specifico, è corretto ritenere che nel requisito patrimoniale CVA sono utilizzati i valori dell'esposizione post-attenuazione del rischio, mentre ai fini del requisito CVA è altresì considerata, per il tramite delle coperture CVA, l'attenuazione addizionale del rischio effettuata successivamente a eventuali attenuazioni del rischio disponibili ai fini dell'esposizione attesa?

L'esposizione attesa (EE) o l'esposizione al momento dell'insolvenza (EAD) utilizzate come input nel calcolo del requisito patrimoniale standardizzato per il rischio di CVA non devono essere state sottoposte ad alcun aggiustamento derivante dalla protezione creditizia che una banca intende includere fra le coperture ammesse nel calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di CVA (cfr. il documento di Basilea 3, allegato 4, paragrafi 102-103). Tuttavia, è possibile continuare a impiegare altre forme di attenuazione del rischio di credito (ad esempio, garanzie reali e/o compensazione) che riducano gli importi dell'EE o dell'EAD nell'ambito dello schema per il CCR laddove tali EE o EAD rientrino nel calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di CVA.

2c.4 Le swaption su CDS singoli e su indici di CDS possono considerarsi coperture ammesse per il calcolo del rischio di CVA?

Le swaption su CDS, siano esse su CDS singoli o su indici di CDS, possono considerarsi strumenti di copertura equivalenti, e quindi coperture di CVA ammesse, nella misura in cui non contengono clausole di knock-out, quando cioè il contratto di opzione non si estingue al verificarsi di un evento creditizio.

Nel caso delle banche che applicano il requisito patrimoniale avanzato per il rischio di CVA (cfr. i nuovi paragrafi 98-103 dell'allegato 4 inseriti da Basilea 3), il modello VaR dovrà cogliere in modo appropriato il rischio non lineare delle swaption. Le banche che impiegano invece il metodo standardizzato per determinare il requisito CVA potranno utilizzare il nozionale aggiustato per il delta al fine di tenere conto, all'interno della formula, della c.d. "moneyness" dell'opzione.

2c.5 Il Comitato può specificare come trattare ai fini del requisito patrimoniale per il rischio di CVA i seguenti casi, dove il fornitore della copertura di CVA presenta caratteristiche di rischio diverse?

a) I CDS single name (o un paniere di CDS non suddiviso in tranches) costituiscono coperture di CVA idonee nel caso in cui il fornitore della protezione sia una società veicolo, un fondo di private equity, un fondo pensione o una società finanziaria non bancaria di altro tipo?

b) La risposta alla domanda 1) cambia nel caso in cui la banca fornisca al fornitore della protezione una linea di liquidità o altra forma di supporto al

credito, per cui la banca è di fatto esposta a una determinata tranche del rischio di insolvenza sottostante? (In altri termini, la banca acquista la protezione offerta dal CDS, ma mediante una transazione o una linea di liquidità distinta una tranche del rischio di insolvenza viene ritrasferita in capo alla banca.) La linea di liquidità o la forma di supporto al credito verrebbero contabilizzate in base al principio della competenza, per cui non vi sarebbe nessun ritrasferimento in capo alla banca del rischio di CVA.

Ai fini delle coperture di CVA, non esistono restrizioni specifiche relative al fornitore della protezione. È possibile acquistare coperture di CVA idonee da società veicolo, fondi di private equity, fondi pensione o altre società finanziarie non bancarie, a condizione che vengano rispettati i criteri definiti dalle disposizioni di Basilea (cfr. in particolare il paragrafo 195).

Nel caso in cui la banca rimanga di fatto esposta a una tranche del rischio di insolvenza sottostante perché fornisce una forma di supporto al credito al fornitore della protezione, il CDS non può considerarsi idoneo a coprire il rischio di CVA poiché, nella sostanza economica, l'operazione si configura come un CDS in tranche, a prescindere dal fatto che la forma di supporto al credito sia contabilizzata in base al principio di competenza. Devono essere presi in considerazione tutti i tipi di impegni fra la banca e il fornitore della protezione al fine di determinare se la protezione sia di fatto suddivisa in tranche.

2c.6 Quali coperture di CVA sono ammesse nel caso in cui un'operazione abbia come sottostante strumenti cartolarizzati e la banca non sia autorizzata a utilizzare modelli VaR per calcolare il patrimonio prudenziale a fronte dei rischi di mercato per le cartolarizzazioni?

Le banche non sono autorizzate a utilizzare un modello VaR per il rischio specifico per i prodotti cartolarizzati, ma ciò non vale ai fini del requisito per il rischio di CVA. I vari tipi di derivati (compresi gli strumenti cartolarizzati) formano le esposizioni attese alla base del rischio di CVA relativo a una determinata controparte, mentre gli strumenti di copertura ammessi attengono alle coperture di credito (single-name o indici) riferite alle controparti di una banca.


L'autorizzazione dell'autorità di vigilanza all'uso di un modello VaR per il calcolo del requisito patrimoniale avanzato per il rischio di CVA (advanced CVA o ACVA) dovrebbe riguardare il VaR per il rischio specifico di tasso di interesse, ossia un modello VaR per gli strumenti di debito. Esso può essere utilizzato per riflettere il rischio di variazioni degli spread creditizi nel caso di CDS single name, compresi quelli su strumenti di debito emessi dalla controparte. Di conseguenza, le banche non dovrebbero avere problemi di sorta nel calcolo dell'ACVA anche qualora non abbiano ricevuto l'approvazione dell'autorità di vigilanza all'uso di un modello VaR per il rischio specifico per i prodotti cartolarizzati.

2c.7 Il Comitato può chiarire se un CDS single name può essere considerato idoneo ai fini della copertura di un'esposizione verso un prestatore per il quale la banca utilizzi uno spread di approssimazione? La risposta alla domanda 2c.2 stabilisce che: "Nessuno strumento i cui pagamenti dipendano da un'insolvenza incrociata (ad esempio, la copertura di un soggetto collegato mediante un CDS sull'entità di riferimento, attivabile in base ad eventi relativi all'entità di riferimento) è considerato idoneo ai fini della copertura del rischio di CVA". Ciò significa che un CDS single name non può essere riconosciuto a copertura di un'esposizione verso una controparte collegata (ad esempio, un CDS sovrano a copertura di un'esposizione verso una provincia dello stesso paese) anche nel caso in cui il modello VaR colga il rischio di base fra l'esposizione e la copertura, oppure tale disposizione riguarda strumenti

diversi dai CDS single name, che corrispondono un pagamento solo nel caso si verificano più eventi di insolvenza?

Gli strumenti single name non possono essere riconosciuti come coperture indirette ai fini del calcolo del requisito avanzato per il rischio di CVA, indipendentemente dal fatto che il modello tenga adeguatamente conto del rischio di base fra l'esposizione e la copertura. Di fatto, il nuovo paragrafo 103 dell'allegato 4 (introdotto dal paragrafo 99 del documento *Basilea 3 – Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari*) riconosce come uniche coperture ammesse gli strumenti (come CDS e contingent CDS) riferiti direttamente alla controparte, ovvero gli indici di CDS.

A titolo di esempio, si consideri un'esposizione verso una controparte B per la quale non esiste alcun CDS (ad esempio la provincia di un paese) e il cui spread sia approssimato da quello della controparte A (ad esempio, l'amministrazione centrale del paese). L'unica copertura ammessa per l'esposizione verso la controparte B sarebbe un indice C comprendente la controparte A, a condizione che la banca possa incorporare la base fra C e A nel suo modello VaR in modo soddisfacente a giudizio dell'autorità di vigilanza competente.



Inoltre, nella misura in cui gli strumenti single name non vengono riconosciuti come coperture indirette ai fini del requisito avanzato per il rischio di CVA, ma viene richiesto uno spread di approssimazione ogniqualvolta non sia disponibile uno spread su CDS, le banche dovrebbero parimenti prendere nota del fatto che è loro vietato effettuare o riconoscere "sovracoperture" (overhedging) a livello di single name.

A fini illustrativi, si consideri l'esempio precedente: nel caso in cui la banca detenga una sovracopertura per l'esposizione verso A, nei fatti tale sovracopertura riguarderà indirettamente anche l'esposizione verso B, e ciò a prescindere dal fatto che lo spread sui CDS di A venga o meno utilizzato come approssimazione per B. Di conseguenza, la banca dovrebbe fissare un massimale per il riconoscimento di tutti gli strumenti di copertura single name.

2c.8 Ai fini della copertura del rischio di CVA, considerato che il portafoglio sottostante di derivati (insiemi di compensazione) varia nel tempo e che i CDS di copertura in eccesso acquistati non possono sempre essere liquidati, tali coperture in eccesso vengono talvolta "neutralizzate" vendendo protezione (l'unità CVA vende cioè protezione). In questi casi, la sovracopertura per il rischio di CVA rappresenta la copertura per la protezione venduta. Qual è il trattamento da applicarsi in base a Basilea 3?

Poiché la designazione a copertura del rischio di CVA di una protezione CDS acquistata deve avvenire esplicitamente, lo stesso processo, la stessa documentazione e gli stessi controlli possono e anzi dovrebbero essere applicati non soltanto per la protezione acquistata, ma anche per la parziale liquidazione dei CDS di copertura in eccesso, realizzata assumendo la posizione opposta nello stesso strumento; ciò comporta l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza nazionale.

Qualora l'autorità di vigilanza nazionale non consenta di riconoscere la protezione venduta ai fini (portafoglio individuale) del calcolo del requisito per il rischio di CVA e della protezione da tale rischio, le relative transazioni andranno trattate alla stregua di qualunque altro derivato o CDS non utilizzato ai fini della copertura del rischio di CVA.

2d. Trattamento delle perdite CVA sostenute

2d.1 Pur riconoscendo che potrebbero esservi cambiamenti riguardo al trattamento patrimoniale delle perdite CVA sostenute, è corretto ritenere che la riduzione dell'EAD in base alla perdita CVA sostenuta si estende al calcolo degli importi delle perdite attese per le banche che applicano le ponderazioni di rischio IRB? In tal caso, occorrerebbe modificare altri paragrafi del documento Basilea 2 (ad esempio, il paragrafo 375) che non sembrano essere stati modificati in base agli emendamenti già contenuti nel documento Basilea 3 (paragrafo 99, che introduce un nuovo paragrafo dopo il paragrafo 9 nell'allegato 4).

Il Comitato può confermare che i cambiamenti nel calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di CVA e del rischio di insolvenza saranno delucidati in modo da far riferimento alla deduzione patrimoniale per perdite attese, nonché alle attività ponderate per il rischio?

Il Comitato conferma che, sulla scorta dello studio di impatto quantitativo effettuato dopo la pubblicazione di Basilea 3, le perdite CVA sostenute saranno ammesse a riduzione dell'EAD nel calcolo del capitale a fronte del rischio di insolvenza.

Le perdite CVA sostenute non potranno essere considerate come accantonamenti ammessi in base al paragrafo 43 dello schema di regolamentazione patrimoniale. Le banche che attualmente riconoscono le perdite per CVA fra gli accantonamenti generici a fronte delle perdite attese nell'ambito del sistema IRB dovrebbero smettere di farlo.

Ciò nonostante, le perdite attese (EL) possono essere calcolate sulla base di una "EAD in essere" ridotta che rifletta le perdite CVA sostenute (cfr. il documento di Basilea 3, nuovo paragrafo inserito dopo il paragrafo 9 nell'allegato 4). Nel caso dei derivati, le EL saranno calcolate come $PD * LGD * (EAD \text{ in essere})$.

2d.2 È possibile chiarire meglio il trattamento delle esposizioni in stato di insolvenza per quanto riguarda il requisito patrimoniale per il rischio di CVA e le perdite CVA sostenute?

Le banche non sono tenute a calcolare il requisito patrimoniale per il rischio di CVA nel caso di controparti in stato di insolvenza laddove le perdite dovute all'insolvenza siano state riconosciute a fini contabili e di segnalazione, e a condizione che, a seguito dell'insolvenza, i contratti derivati siano stati trasformati in attività semplici che non presentano più le caratteristiche di un derivato.

2e. Altre domande relative al requisito per il rischio di CVA

2e.1 È previsto un requisito per il rischio di CVA per le transazioni intragruppo e aventi ponderazione di rischio pari a zero?

Come nel caso della rendicontazione consolidata di gruppo, non si applica alcun requisito patrimoniale (nemmeno per il rischio di CVA) alle transazioni intragruppo. Ciò vale anche per le coperture CVA riguardanti soltanto un'unità interna; le coperture interne non sono riconosciute ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza perché vengono eliminate con il consolidamento.

2e.2 È possibile confermare dal punto di vista tecnico che, così come nel caso del coefficiente downgrade & default nello schema Basilea 2, anche il requisito per il rischio di CVA associato con le esposizioni verso affiliate viene compensato nella rendicontazione consolidata di gruppo?

Cfr. la risposta alla precedente domanda 2e.1.

3. Moltiplicatore del parametro di correlazione

3.1 Il CBVB può chiarire la definizione di istituzioni finanziarie non regolamentate (paragrafo 102 del documento di Basilea 3)? Sono compresi i fondi monetari "reali" come i fondi comuni e i fondi pensione che, in alcuni casi, sono regolamentati ma non "[vigilati] da un'autorità che impone requisiti prudenziali coerenti con gli standard internazionali"?

Ai soli fini dell'applicazione del metodo IRB nel paragrafo 272 dello schema di regolamentazione patrimoniale (paragrafo 102 del documento di Basilea 3), le "istituzioni finanziarie non regolamentate" possono includere istituzioni finanziarie o fondi leveraged non sottoposti a regolamentazione prudenziale in materia di solvibilità.

4. Altre domande

4.1 Il testo di Basilea 2 definisce i requisiti operativi per i derivati su crediti. Nello specifico, le condizioni presentate nel paragrafo 191 f) prevedono che, affinché un derivato su crediti possa essere riconosciuto, deve essere

chiaramente possibile identificare le parti cui spetta di accertare se sia intervenuto un evento creditizio (c.d. “Determinations Committee”); tale accertamento non deve competere esclusivamente al venditore della protezione; l’acquirente della protezione deve avere il diritto o la capacità di informare il fornitore della stessa circa il verificarsi dell’evento. Alla luce della recente firma del Big Bang Protocol da parte di tutti gli operatori del settore dei derivati su crediti, può il Comitato chiarire se e come tale protocollo influirà sul riconoscimento dei derivati su crediti?

I derivati su crediti nell’ambito del Big Bang Protocol potranno comunque essere riconosciuti. Le condizioni specificate nel paragrafo 191 continuano infatti a essere soddisfatte, poiché:

- c) l’acquirente della protezione ha il diritto o la capacità di richiedere che si pronunci il Determinations Committee, per cui non risulta impotente; e
- d) il Determinations Committee è indipendente dal venditore della protezione.

Ciò significa che i ruoli e le parti sono chiaramente definiti nel protocollo, e l’accertamento di un evento creditizio non compete esclusivamente al venditore della protezione.

4.2 Il paragrafo 145 di Basilea 2 presenta l’elenco delle garanzie reali di natura finanziaria idonee, fra cui figura l’oro, con uno scarto prudenziale del 15% in base al paragrafo 151. L’oro non figura tuttavia nella versione rivista del paragrafo 151 contenuta in Basilea 3.

Il paragrafo 145 non è stato modificato da Basilea 3, per cui l’oro continua a essere considerato una garanzia idonea. Il fatto che l’oro non figuri più nel paragrafo 151 è dovuto a una svista. L’oro costituisce ancora una garanzia reale idonea e mantiene lo scarto prudenziale del 15%.

5. Trattamento prudenziale delle esposizioni delle banche nei confronti di CCP

5.1 Una banca già autorizzata a utilizzare il metodo dei modelli interni (IMM) per un prodotto specifico deve richiedere alle autorità competenti un’autorizzazione ulteriore per applicare il metodo dei modelli interni alla versione dello stesso prodotto soggetta a compensazione centrale?

Di norma le autorità di vigilanza nazionali dispongono di un processo ben definito di convalida/modifica dei modelli, in base al quale le banche IMM possono ampliare la gamma di prodotti cui applicare l’IMM. L’introduzione di una versione soggetta a compensazione centrale di un prodotto cui si applichi già l’IMM dovrebbe essere considerata parte di tale processo, anziché un’estensione naturale.

5.2 In caso di non aggreibilità in procedura concorsuale, ricevono una ponderazione di rischio dello 0% l’overcollateralisation o le garanzie fornite?

In base al paragrafo 118, le garanzie non aggreibili in caso di procedura concorsuale della CCP non sono soggette al rischio di credito nei confronti del depositario non aggreibile (ponderazione di rischio o EAD corrispondente = 0).

5.3 L’esposizione da negoziazione utilizzata da entrambi i lati della formula comprende una ponderazione di rischio 0 per le garanzie non aggreibili in caso di procedura concorsuale?

Le garanzie non aggredibili in caso di procedura concorsuale ricevono una ponderazione di rischio pari a 0 solo se soddisfano le condizioni specificate nel paragrafo 118.

5.4 Per le banche che applicano l'IMM per il calcolo delle esposizioni da negoziazione, il margine iniziale versato alla CCP costituisce una componente dell'EAD non soggetta al moltiplicatore alfa?

In base al metodo IMM, il moltiplicatore alfa andrebbe applicato al margine iniziale per determinare l'EAD.

5.5 Nel paragrafo 114 b) dello schema transitorio si legge: "Le rilevanti leggi, i regolamenti, le disposizioni normative e gli accordi contrattuali e amministrativi devono prevedere che, in caso di default o insolvenza di un partecipante, le operazioni di compensazione con tale partecipante in default o insolvente continueranno verosimilmente a essere eseguite indirettamente tramite la CCP o dalla CCP stessa". In assenza di ulteriori precisazioni, è difficile determinare cosa significhi in pratica "verosimilmente" riferito alla portabilità.

Le banche dovrebbero fare riferimento ai criteri elencati nel paragrafo 114 b). Ciò significa che la condizione può considerarsi soddisfatta se le rilevanti leggi, i regolamenti, le disposizioni normative e gli accordi contrattuali e amministrativi prevedono che le operazioni siano verosimilmente mantenute presso la CCP (portabilità). In sede di valutazione della verosimiglianza della portabilità vanno considerati eventuali chiari precedenti di portabilità e la volontà del settore di mantenere tale prassi.

Il fatto che la documentazione di una CCP non vieti la portabilità delle operazioni con i clienti non basta per affermare che le operazioni continueranno verosimilmente a essere eseguite tramite o dalla CCP. Al riguardo, occorrerà tenere conto di altri elementi, come i criteri nel paragrafo 114 b).

5.6 È possibile chiarire: 1) chi determina se una CCP sia qualificata; e 2) nel caso si tratti delle autorità di vigilanza nazionali, quando sarà pubblicato il relativo elenco?

Qualora l'organo di regolamentazione competente per le CCP si sia pronunciato pubblicamente sulla natura (qualificata o non qualificata) di una particolare CCP, le banche tratteranno le esposizioni nei confronti di tale CCP di conseguenza. Altrimenti, la banca determinerà se la CCP sia qualificata facendo riferimento ai criteri specificati nella definizione di QCCP nella sezione 1 dell'allegato 4.

Qualora nel corso del 2013 l'organo di regolamentazione competente per le CCP non abbia ancora attuato i *Principles for Financial Market Infrastructures* (PFMI) del CSPR e della IOSCO, ma abbia pubblicamente dichiarato di essere all'opera per attuarli, le CCP da esso regolamentate potranno essere trattate alla stregua di QCCP. Ciò nondimeno, l'organo di regolamentazione potrà comunque dichiarare non qualificata una particolare CCP.

Dopo il 2013, nel caso in cui l'organo di regolamentazione delle CCP non abbia ancora attuato i PFMI, la banca determinerà se una CCP soggetta alla giurisdizione di tale organo sia qualificata sulla base dei criteri specificati nella definizione di QCCP nella sezione 1 dell'allegato 4. La banca fornirà alla propria autorità di vigilanza l'elenco delle CCP verso le quali è esposta, comprendente la valutazione da essa effettuata dei criteri rilevanti. A questo riguardo, sarà importante considerare se la CCP sia soggetta a norme e regolamenti nazionali conformi con i *Principles for Financial Market Infrastructures* del CPPR e della IOSCO.

5.7 È possibile chiarire se: 1) la scelta fra i metodi 1 e 2 può essere effettuata separatamente per ogni singola CCP; 2) nel metodo 2, l'operatore minimo si applica separatamente a ciascuna CCP oppure all'insieme di tutte le esposizioni verso CCP; e 3) la scelta fra i metodi 1 e 2 è da effettuarsi una volta per tutte per ogni singola CCP, oppure può essere modificata laddove vi siano chiari motivi per farlo?

1) La scelta fra i metodi 1 e 2 può essere effettuata separatamente per ogni singola CCP.

2) All'interno del metodo 2, il calcolo va effettuato per ogni singola CCP. Se una data CCP dispone di un fondo di garanzia "segregato" (come descritto nel paragrafo 120), il calcolo va effettuato per ogni contributo al fondo di garanzia.

3) La scelta fra i metodi 1 e 2 può essere modificata in qualunque momento da parte della banca.

5.8 Chi si occuperà di assicurare la coerenza delle metodologie di calcolo delle CCP? Cosa succede se non viene fornito il fattore "k"?

Le CCP hanno ricevuto uno schema e le relative istruzioni (pubblicati il 21 novembre 2012) per effettuare i calcoli richiesti dal metodo 1. Ciò dovrebbe contribuire ad assicurare un'attuazione coerente delle disposizioni.

La definizione di QCCP nel testo delle disposizioni di Basilea prevede che, per essere considerata qualificata, una CCP debba essere in grado di computare K_{ccp} , DF_{cm} e DF_{ccp} e di comunicare i risultati dei calcoli ai partecipanti diretti e alle altre parti elencate nel paragrafo 124. Di conseguenza, laddove la CCP non sia in grado di calcolare tali parametri, essa non è da considerarsi qualificata.

Qualora la CCP cessi di essere considerata qualificata perché non più in grado di effettuare tali calcoli, i partecipanti diretti potranno continuare a considerarla come qualificata ai fini dei requisiti patrimoniali per un periodo non superiore ai 3 mesi. Trascorsi i 3 mesi, nel caso in cui la CCP continui a non essere in grado di effettuare i calcoli, essa dovrà essere trattata alla stregua di una CCP non qualificata secondo quanto previsto dai paragrafi 126 e 127.

Fatto salvo quanto sopra, nel corso del 2013 le autorità di vigilanza nazionali potranno concedere un periodo di grazia per le esposizioni verso le CCP che, pur non essendo in grado di fornire le informazioni di cui sopra, si stiano adoperando per colmare la lacuna. Il periodo di grazia non dovrebbe superare l'anno.

5.9 Il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte delle esposizioni relative ai contributi ai fondi di garanzia va applicato come deduzione patrimoniale o come calcolo delle RWA?

Entrambi i metodi 1 e 2 vanno applicati per calcolare le attività ponderate per il rischio (RWA). Nel metodo 1, le RWA sono determinate moltiplicando l'importo K_{cmi} per il 125%. Nel metodo 2, la formula permette di calcolare direttamente le RWA.

5.10 Il paragrafo 115 di Basilea 3 descrive gli emendamenti apportati al paragrafo 56 dell'allegato 4 di Basilea 2 per quanto riguarda le prove di stress da effettuare per il rischio di credito di controparte nell'ambito del metodo dei modelli interni. Tali emendamenti hanno effetto immediato per il calcolo delle esposizioni delle banche nei confronti delle CCP, oppure in una data

giurisdizione entreranno in vigore soltanto al momento della piena adozione di Basilea 3?

Gli standard di Basilea 3 non si applicano fintantoché la singola giurisdizione non abbia adottato le corrispondenti disposizioni.

5.11 A quanto pare, se una banca copre un'esposizione relativa a un prestito mediante un CDS soggetto a compensazione, essa potrà usare la ponderazione di rischio del 2% per il prestito. È possibile chiarire come vanno applicati il principio di sostituzione e lo schema della doppia inadempienza ai fini della ponderazione di rischio del prestito nel regime transitorio?

Le banche hanno la facoltà di sostituire la ponderazione di rischio applicabile per un'esposizione nei confronti di una CCP (2 o 4%) se il CDS soggetto a compensazione e utilizzato a copertura del prestito soddisfa i criteri per l'applicazione del principio di sostituzione dello schema di Basilea. Le esposizioni verso una CCP non possono essere trattate nell'ambito dello schema della doppia inadempienza poiché per tali esposizioni le banche non calcolano la PD o l'LGD.

5.12 L'attuale documentazione per la compensazione dei future e degli strumenti OTC conferisce ai partecipanti diretti un diritto di secondo grado sulle risorse liquide dei clienti detenute presso una borsa valori o una CCP. In base al documento *Trattamento prudenziale delle esposizioni delle banche nei confronti di controparti centrali* del Comitato di Basilea, ciò non basta a controbilanciare l'onere di compensare la "gamba" cliente del rischio, e dà pertanto luogo a ingenti RWA. In realtà, il diritto di secondo grado non dovrebbe essere fonte di preoccupazione come nel caso di transazioni bilaterali, poiché la borsa o la CCP farà valere il proprio diritto per chiudere la posizione nei confronti del cliente, ossia per effettuare l'operazione che il partecipante diretto dovrebbe effettuare se fosse detentore del diritto di primo grado. In base alla nostra esperienza, la rinegoziazione della documentazione per ottenere un diritto di primo grado non ha avuto successo poiché al fine di ottenere il primo grado di prelazione è necessario fare concessioni relativamente ad altri termini del credito, facendo aumentare il rischio complessivo richiesto affinché il partecipante consegua un uso ottimale del capitale.

Nel caso in cui un partecipante diretto riceva dal cliente le garanzie relative a operazioni da compensare del cliente stesso e tali garanzie siano successivamente trasferite alla CCP, il partecipante diretto può riconoscere tali garanzie sia per quanto riguarda la "gamba" CCP-partecipante, sia per quella partecipante-cliente. Pertanto, i margini iniziali versati dai clienti al partecipante diretto attenuano l'esposizione di quest'ultimo nei loro confronti.

5.13 Nel paragrafo 117 si legge: "In tutti i casi le attività costituite in garanzia devono, dal punto di vista della banca che le ha fornite, essere ponderate secondo il medesimo fattore di rischio previsto per queste attività nella normativa sui requisiti prudenziali, prescindendo dal fatto che siano state date in garanzia. Se le attività di un partecipante o di un cliente sono costituite in garanzia in favore di una CCP o di un altro partecipante e sono aggredibili in caso di procedimento concorsuale (bankruptcy remote manner), la banca che fornisce tali attività in garanzia deve inoltre valutare il rischio di credito derivante dal fatto che tali attività sono esposte al rischio che si verifichi una perdita a causa del deterioramento del merito creditizio dell'entità che le detiene".

Il riferimento nel testo alla ponderazione per il rischio sembra presupporre che le attività in garanzia siano sempre detenute nel portafoglio bancario e assoggettate allo schema per il rischio di credito. Tuttavia, è possibile ipotizzare che i titoli costituiti in garanzia provengano dal portafoglio di negoziazione e siano assoggettati al regime per i rischi di mercato.

Non risulta chiaro quale misura dell'esposizione vada utilizzata relativamente al rischio di controparte, più specificamente quale scarto di garanzia (haircut) vada applicato.

Alle attività costituite in garanzia va applicato lo stesso trattamento (portafoglio bancario o portafoglio di negoziazione) che riceverebbero se non fossero state costituite in garanzia presso la CCP. A prescindere dal portafoglio (bancario o di negoziazione) in cui sono detenute, inoltre, esse sono soggette allo schema per il CCR di Basilea, compreso l'aumento dovuto agli scarti di garanzia prudenziali standard o a quelli propri stimati.